

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/39 DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 2019****che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione ⁽²⁾ reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.
- (2) In base alle informazioni fornite dall'Australia, il nome e l'indirizzo Internet dell'autorità competente di tale paese sono cambiati.
- (3) In base alle informazioni fornite dal Canada, l'indirizzo Internet degli organismi di controllo «Oregon Tilth Incorporated» e «TransCanada Organic Certification Services» sono cambiati. Inoltre il riconoscimento dell'organismo di controllo «Organic Certifiers» è stato revocato.
- (4) In base alle informazioni fornite dall'India, il nome dell'autorità competente di tale paese è cambiato.
- (5) In base alle informazioni fornite dal Giappone, il riconoscimento degli organismi di controllo «Japan Eco-system Farming Association» e «The Mushroom Research Institute of Japan» è stato revocato.
- (6) In base alle informazioni fornite dalla Nuova Zelanda, il nome dell'organismo di controllo «BioGro New Zealand» e gli indirizzi Internet di tutti gli organismi di controllo sono cambiati.
- (7) In base alle informazioni fornite dalla Repubblica di Corea, gli indirizzi Internet degli organismi di controllo «Jeonnam bioindustry foundation» e «Green Environmentally-Friendly certification center» sono cambiati. Inoltre il riconoscimento dell'organismo di controllo «Controlunion» è stato revocato.
- (8) In base alle informazioni fornite dalla Svizzera, il nome e l'indirizzo Internet dell'organismo di controllo «IMOSwiss AG» sono cambiati.
- (9) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.
- (10) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Agricert — Certificação de Produtos Alimentares lda» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Egitto, Guinea e Mozambico.
- (11) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Albinspekt» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B e D ad Armenia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Serbia, e per la categoria di prodotti B a Iran, Kazakistan, Moldova, Turchia e Ucraina.

⁽¹⁾ GUL 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GUL 334 del 12.12.2008, pag. 25).

